

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 22/07/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29949-esami-di-avvocato-e-art-4-co-2-bis-d-l-n-115-2005-conv-in-l-n-168-2005>

Autore: Matranga Alfredo

**Esami di avvocato e art. 4 co. 2 bis, D.L. n. 115/2005 conv.
in L. n. 168/2005**

Il C.G.A. con sentenza n. 719/2010 ha statuito il principio di diritto secondo cui, in materia di esami di avvocato, l'effetto dell'improcedibilità ex art. 4, D.L. n. 115/2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168/2005, si verifica anche a seguito della sola ricorrezione positiva degli elaborati in prima battuta valutati negativamente, quando la nuova valutazione è operata dalla commissione senza riserva ed avviene prima del deposito dell'appello (proposto dall'Avvocatura di Stato avverso la sentenza di primo grado con cui viene ordinata la ricorrezione) e della pronuncia cautelare (emanata dall'organo giurisdizionale di secondo grado, con la quale si sospende l'efficacia esecutiva della sentenza del T.A.R.)

Avv. Alfredo Matranga

REPUBBLICA ITALIANA

N. 719/10 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 22 Reg.Ric.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in ANNO 2009

sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorso in appello n. 22/2009, proposto da

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, COMMISSIONE CENTRALE PER GLI
ESAMI DI AVVOCATO, SESSIONE 2007/2008 presso il MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA, COMMISSIONE PER L'ESAME DI ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE presso la CORTE
D'APPELLO DI MESSINA PER L'ANNO 2007/2008 e COMMISSIONE

PER L'ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE presso la CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO PER L'ANNO 2007/2008, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

c o n t r o

***, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Mazzù ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Tintoretto n. 4, presso lo studio dell'avv. Maria Delia Manno;

per l'annullamento,

previa sospensione (accordata con ordinanza 17 marzo 2009, n. 266), della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - 26 settembre 2008, n. 1735.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto il controricorso con appello incidentale dell'avv. C. Mazzù per Clemente Mazzù;

visti gli atti tutti della causa;

relatore il consigliere Paolo D'Angelo;

uditi alla pubblica udienza del 9 luglio 2009 l'avvocato dello Stato Tutino per le amministrazioni appellanti e l'avv. C. Mazzù per l'appellato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso al TAR Sicilia l'odierno appellato chiedeva l'annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la

Corte d'appello di Messina, sessione 2007/2008.

Il TAR ha accolto il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe che l'Amministrazione della giustizia appella in questa sede, con richiesta di annullamento, col favore delle spese.

Si è costituito per resistere l'appellato con controricorso e ricorso incidentale, contestando la fondatezza dei motivi e concludendo per il rigetto, col favore delle spese; con memoria ha illustrato quanto già dedotto ed ha segnalato che la nuova valutazione delle prove si era conclusa per lui favorevolmente.

DIRITTO

Osserva il Collegio che la richiesta dell'appellato di dichiarare il ricorso improcedibile per effetto dell'esito della nuova valutazione dei suoi elaborati è condivisibile.

Detto esito, infatti, essendo stato espresso dalla commissione esaminatrice senza riserve e prima del deposito dell'appello e della pronuncia cautelare di questo Consiglio, produce effetti favorevoli all'appellato, a norma dell'art. 4, comma 2 bis, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con la legge 17 agosto 2005, n. 168.

In conclusione, l'appello va dichiarato improcedibile.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

P. Q. M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara improcedibile l'appello di cui in epigrafe e compensa le spese.

Ordina che la presente sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 9 luglio 2009, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Paolo D'Angelo, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

F.to: Paolo D'Angelo, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 26 maggio 2010